

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1962

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**MOAVERO MILANESI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019

Presentato il 5 luglio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione che, con il presente disegno di legge, si sottopone al Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay. Essa introduce i presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di

un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

La Convenzione pone anche le basi per una cooperazione tra le amministrazioni fiscali, conformemente ai più recenti parametri internazionali, e incorpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'organizzazione del G20 denominato BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) in

materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

Tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'amministrazione finanziaria italiana.

Nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Uruguay, in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, e, essendo dotata del carattere della bilateralità, potrà creare condizioni di certezza anche per gli investitori uruguaiani in Italia.

Di seguito è descritto il contenuto dei trenta articoli che compongono il testo della Convenzione e degli otto paragrafi di cui si compone il Protocollo, descritti con riferimento alle disposizioni che vanno di volta in volta ad integrare.

Titolo e preambolo

Il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nel rapporto sull'azione 6 relativamente all'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Tale disposizione convenzionale è anche conforme alla recente disciplina domestica sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Articolo 1

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della Convenzione, indivi-

duando le imposte considerate. Per quanto riguarda l'Italia, il paragrafo 3 individua tra le imposte considerate nelle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e nell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per l'Uruguay sono coperte le imposte sui redditi e sulle attività economiche (*Impuesto a las rentas de las actividades económicas – IRAE*), l'imposta sui redditi delle persone fisiche (*Impuesto a las rentas de las personas físicas – IRPF*), l'imposta sui redditi dei non residenti (*Impuesto a las rentas de los no residentes – IRNR*) e l'imposta sull'assistenza alla sicurezza sociale (*Impuesto de asistencia a la seguridad social – IASS*). Tale articolo prevede altresì che, previa notifica fra le autorità competenti, nuove imposte di natura identica o analoga rispetto a quelle elencate possano rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione.

Articolo 3

L'articolo 3 contiene le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione, conformemente alla prassi in uso nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. È compresa anche la definizione di fondo pensione «riconosciuto», secondo la più recente raccomandazione contenuta nel modello di convenzione dell'OCSE, aggiornato nel 2017. Al fine di chiarire la portata di tale definizione con finalità di certezza giuridica, il paragrafo 1 del Protocollo elenca per entrambi i Paesi i fondi pensione rientranti nella definizione.

Articolo 4

L'articolo 4 definisce lo *status* di residente ai fini della Convenzione e individua i criteri dirimenti (cosiddetti «*tie-breaker rules*») per risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, conformemente a quanto previsto dal modello di convenzione dell'OCSE.

Quanto alla risoluzione dei casi di doppia residenza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, il paragrafo 3 prevede il ri-

corso alla procedura amichevole fra autorità competenti.

In assenza di accordo fra le autorità competenti circa la residenza prevalente di un soggetto ai fini della Convenzione, a detto soggetto non viene riconosciuto il diritto ai benefici convenzionali, mentre resta produttivo di effetti giuridici lo *status* di residente ai sensi della legge domestica (anche di entrambi gli Stati, se del caso). Ciò vale sia ai fini della tassazione sia per il riconoscimento del credito sulle imposte pagate all'estero, in applicazione della norma interna.

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo 5 riguardano la configurabilità di una stabile organizzazione e definiscono i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (cosiddetto « Stato della fonte »). Tali disposizioni accolgono, in linea generale, i più recenti criteri dell'OCSE, comprese le raccomandazioni adottate come risultato del progetto BEPS.

In particolare, il paragrafo 3 prevede che un cantiere di costruzione, montaggio o installazione — comprese le relative attività di supervisione — integri i presupposti per la configurazione di una stabile organizzazione, qualora la presenza di un soggetto non residente oltrepassi la durata temporale di sei mesi. Inoltre, la presenza di una stabile organizzazione viene riconosciuta anche a fronte della fornitura di servizi, da parte di un'impresa che presti detti servizi attraverso propri dipendenti o altro personale, per un progetto unitario o ad esso connesso, solo se tali attività si protraggono nel territorio di uno Stato contraente per uno o più periodi che totalizzino almeno 183 giorni in un periodo di dodici mesi nell'anno fiscale considerato.

Il paragrafo 4 elenca una « lista negativa » di fattispecie che non consentono di configurare una stabile organizzazione quando presentino carattere preparatorio o ausiliario.

I paragrafi 4.1, 5, 6 e 8 dell'articolo 5 contengono alcune disposizioni che ricalcano quelle elaborate all'esito del progetto BEPS per contrastare l'erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti attraverso l'elusione della stabile organizzazione (rapporto sull'azione 7).

In particolare, il paragrafo 4.1 prevede la cosiddetta « regola anti-frammentazione » (*anti-fragmentation rule*), finalizzata ad evitare l'abuso della disposizione di cui al paragrafo 4 realizzato attraverso la frammentazione di diverse attività allo scopo di integrare i presupposti della accessorialità o ausiliarità e di beneficiare dell'eccezione alla configurabilità della stabile organizzazione.

Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatarî (cosiddetti *commissionnaire*), i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il titolo giuridico, possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione, alla quale potranno essere attribuiti gli utili, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.

Il paragrafo 6 prevede la fattispecie dell'agente indipendente, che non integra i presupposti della stabile organizzazione, e stabilisce regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera.

Più specificamente nel successivo paragrafo 8 sono elencati i criteri di collegamento in base ai quali le imprese possono essere considerate correlate ai fini della applicazione dell'articolo 5.

Infine, il paragrafo 7 fissa il principio, accolto dal modello di convenzione dell'OCSE, in base al quale la sola presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato non determina di per sé l'insorgenza di una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato.

Articolo 6

L'articolo 6 prevede che i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, sulla falsariga di quanto previsto nel modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.

Inoltre, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13 (per cui si veda *infra*), il paragrafo 4 prevede analogo trattamento nel caso di uso o altra forma di disposizione di immobili, che derivino dal possesso di azioni o altra forma di partecipazione in società o *trust* riferibili a detti immobili.

Articolo 7

L'articolo 7 riguarda il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile organizzazione, fissando i criteri di attribuzione dei redditi alla stabile organizzazione secondo il cosiddetto *Authorised OECD Approach*, proprio del modello di convenzione dell'OCSE, che tratta la casa madre e la sua stabile organizzazione come entità separate.

Detto articolo, nello stabilire il principio generale secondo il quale gli utili di impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa stessa, riconosce l'eccezione dell'imponibilità di detti redditi nello Stato della fonte solo nella misura in cui essi siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Tale attribuzione avviene in ragione delle funzioni svolte, dei cespiti patrimoniali utilizzati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione, considerata come entità separata e indipendente dall'impresa non residente.

L'allocazione della materia imponibile alla stabile organizzazione si realizza attraverso l'applicazione del principio di libera concorrenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 152 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 8

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico inter-

nazionale l'articolo 8 prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza la nave o l'aeromobile.

Il paragrafo 2 del Protocollo riconduce nell'ambito del traffico internazionale anche gli utili derivanti dall'affitto a scafo nudo di navi e aeromobili nonché dall'uso, mantenimento o affitto di contenitori, nel caso in cui questi ultimi siano incidentali alle operazioni di traffico internazionale.

Articolo 9

L'articolo 9, in conformità al modello di convenzione dell'OCSE, prevede che nelle transazioni fra imprese associate sono consentite rettifiche degli utili nei casi in cui i termini di tali transazioni differiscano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra imprese indipendenti, in applicazione delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in conformità alla normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo di cui all'articolo 110 del citato testo unico delle imposte sui redditi e all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Redditi di capitale

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, *royalties* e *capital gains*). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (quello dal quale derivano i pagamenti di tali redditi) sono conformi a quelle concordate dall'Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi, in particolare con la Germania, la Spagna, il Regno Unito e il Belgio. Sotto questo profilo quindi gli investitori italiani

possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei.

Articolo 10

L'articolo 10 stabilisce la disciplina relativa ai dividendi. Il principio generale contenuto nel paragrafo 1 è quello dell'imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 gli stessi dividendi sono tassabili anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi. L'aliquota del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi si applica in tutti gli altri casi.

Non sono previsti prelievi alla fonte, consentiti invece sulla base delle norme uruguaiane, delle somme rimpatriate dalla stabile organizzazione, in conformità alle altre convenzioni stipulate dall'Uruguay con Paesi europei.

Articolo 11

In materia di interessi, l'articolo 11 stabilisce, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte, in accordo con il principio rinvenibile nel corrispondente articolo del modello di convenzione dell'OCSE. Quanto alla misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, è prevista un'aliquota che non superi il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

In deroga a tale disciplina, il paragrafo 3 prevede l'esenzione nello Stato della fonte e l'esclusiva imponibilità nello Stato di residenza qualora gli interessi siano percepiti dallo Stato stesso o una sua suddivisione politica, dalle banche centrali ovvero da istituzioni finanziarie pubbliche. L'esenzione da ritenuta in uscita è altresì prevista per gli interessi sui titoli del debito pubblico, sui mutui od obbligazioni con garanzia o assicurazione pubblica e sugli interessi derivanti da prestiti almeno triennali

concessi da istituzioni finanziarie, in relazione a progetti di investimento.

Al paragrafo 3 del Protocollo viene precisato che fra i soggetti indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11 rientrano la società Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) nonché la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), in quanto soggetti che esercitano funzioni di interesse pubblico e al fine del conseguimento di condizioni di concorrenzialità nel quadro dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Articolo 12

L'articolo 12 prevede per i pagamenti relativi ai canoni (*royalties*) un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte.

Il paragrafo 2 individua l'aliquota massima applicabile nello Stato della fonte, che non può eccedere il 10 per cento sui compensi definiti dal paragrafo 3, vale a dire corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o processi segreti, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o corrisposti a fronte di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Articolo 13

L'articolo 13 prevede diverse fattispecie, alcune imponibili in modo esclusivo nello Stato di residenza, altre imponibili invece secondo un criterio concorrente, sulla base del quale sia lo Stato della fonte sia lo Stato di residenza possono esercitare la propria potestà impositiva. In tali ultimi casi, la doppia imposizione sarà eliminata ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione.

A norma del paragrafo 2, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili

appartenenti ad una stabile organizzazione o ad una base fissa sono imponibili anche nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero da beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono invece imponibili, secondo le disposizioni del paragrafo 3, in modo esclusivo nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante.

Viene riconosciuta, al paragrafo 4, la potestà impositiva anche dello Stato della fonte (ossia dello Stato in cui sono situati i beni immobili), nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione, nonché di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti, se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, detti diritti derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili come definiti ai sensi dell'articolo 6.

In base al paragrafo 5, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti in una società o in un *trust*, che autorizzano il titolare di tali azioni o diritti al godimento di beni immobili, possono essere assoggettate ad imposizione nello Stato contraente in cui i beni immobili sono situati.

Il paragrafo 6 dispone che la potestà impositiva dello Stato della fonte viene riconosciuta anche a fronte del realizzo di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti di partecipazione nel capitale di una società o di un *trust* residente nell'altro Stato contraente se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, l'alienante abbia posseduto direttamente o indirettamente il 50 per cento o più del capitale di detta società o *trust* residente nell'altro Stato contraente. In tale ultimo caso le plusvalenze possono essere tassate anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non ecceda il 12 per cento dell'ammontare della plusvalenza, ad eccezione degli utili deri-

vanti da vendite o scambi di azioni effettuati nel quadro di ristrutturazioni aziendali od operazioni analoghe.

Tale previsione è integrata dalla disposizione di cui al paragrafo 4 del Protocollo, in base alla quale viene precisato che, nel caso in cui l'utile sia definito come percentuale del prezzo di vendita delle azioni o degli altri diritti alienati, tale percentuale non potrà eccedere il 20 per cento di detto prezzo di vendita. La specifica disposizione nel Protocollo si è resa necessaria in quanto, attualmente, la legge domestica uruguaiana prevede un'imposizione applicata con l'aliquota del 2,4 per cento su un ammontare nozionale della plusvalenza definito nel 20 per cento del prezzo di vendita, nella sostanza equivalente al 12 per cento dell'ammontare della plusvalenza di cui alla disposizione sopra descritta.

Le plusvalenze non rientranti nelle categorie precedentemente descritte sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante, a norma del paragrafo 7.

Articolo 14

L'articolo 14, in materia di professioni e lavoro autonomo, prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi ad eccezione dei casi in cui quest'ultimo abbia disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa nello Stato presso il quale egli presta la propria attività o se detto soggetto soggiorna in tale ultimo Stato per un periodo o periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi. In tali casi è prevista l'imposizione concorrente.

Articolo 15

Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede, al paragrafo 1, in coerenza con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a

meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati.

Nonostante tale principio generale e in conformità al corrispondente principio del modello di Convenzione dell'OCSE, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

a) permanenza nell'altro Stato contraente per una durata non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Il paragrafo 3 persegue una finalità antielusiva, idonea a contrastare i fenomeni di «doppia non imposizione» sui salari degli impiegati di società operanti nel traffico internazionale. La disposizione prevede che la remunerazione del lavoratore dipendente in tale settore sia imponibile esclusivamente nel suo Stato di residenza.

Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto nonché ad altri pagamenti in unica soluzione di natura analoga, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente che ha erogato tali somme, accumulate nel periodo in cui il beneficiario ha ivi svolto attività di lavoro subordinato.

Articolo 16

L'articolo 16 prevede l'imponibilità concorrente dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione o supervisione. La disposizione è completata, quanto agli aspetti definitivi, dal paragrafo 5 del Protocollo, che specifica le norme domestiche cui far riferimento nei due Stati contraenti, in applicazione dell'articolo 16. Per l'Italia si rinvia al codice civile, titolo V, capo V.

Articolo 17

L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità, ancorché non esclusiva, nello Stato contraente di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altri soggetti, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui si sono svolte le prestazioni.

Articolo 18

In materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18 è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di Convenzione dell'OCSE.

Viene inoltre precisato al paragrafo 6, lettera a), del Protocollo che nell'ambito di applicazione di detto articolo rientrano anche le pensioni erogate con riferimento al lavoro autonomo, nonché quelle erogate da schemi pensionistici riconosciuti e regolati dalle leggi domestiche.

Nel paragrafo 6, lettera b), del Protocollo è stata introdotta una clausola di effettiva tassazione (cosiddetta «*subject to tax clause*») che permette allo Stato della fonte delle pensioni, che ai sensi della Convenzione non avrebbe diritti impositivi, di tassare invece tali remunerazioni con le aliquote ordinarie previste dalla propria legislazione nazionale, qualora lo Stato di residenza ne preveda l'esenzione da imposta.

Articolo 19

L'articolo 19, in conformità al modello di Convenzione dell'OCSE, detta una disciplina di carattere speciale per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), prevedono che detti corrispettivi siano

imponibili soltanto nello Stato che eroga tali remunerazioni. Tuttavia, ai sensi della lettera *b*), le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato e la persona fisica sia ivi residente e abbia la cittadinanza di tale Stato, oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

L'articolo 19 indica in entrambi i casi un criterio di imposizione esclusiva — alla lettera *a*) nello Stato della fonte dei pagamenti e alla lettera *b*) in quello di residenza — con ciò realizzando il presupposto giuridico per l'eliminazione della doppia imposizione fin dal momento dell'erogazione dei pagamenti stessi, al ricorrere delle situazioni indicate nell'articolo.

Il paragrafo 2 riguarda il trattamento delle pensioni pubbliche, individuando la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, pur prevedendo la deroga (sempre esclusiva) in favore dello Stato di residenza, al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percipiente nello Stato di residenza.

Il paragrafo 3 prevede che la disciplina speciale di cui ai paragrafi precedenti non si applica qualora i servizi resi alle dipendenze dello Stato siano inquadrabili in un'attività di impresa esercitata dallo Stato o da una sua emanazione nell'esercizio di funzioni diverse da quelle pubbliche.

Articolo 20

A norma di tale articolo, finalizzato ad incrementare gli scambi culturali, i pagamenti in favore di studenti e apprendisti sono esenti da imposta nello Stato in cui questi soggetti soggiornano, a condizione che i pagamenti siano finalizzati alla formazione e che provengano da fonti situate fuori da detto Stato. In ogni caso, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo dello studente o apprendista nello Stato di soggiorno.

Articolo 21

Ai sensi dell'articolo 21, ogni altra tipologia di reddito non esplicitamente trattata

negli articoli precedenti è imponibile, quale regola generale, esclusivamente nello Stato contraente di residenza del percipiente.

Inoltre, al fine di evitare la doppia non imposizione, al paragrafo 3 del medesimo articolo è stata aggiunta una disposizione che prevede l'imposizione nello Stato della fonte, qualora tali redditi non siano assoggettati ad imposta nello Stato di residenza.

Il paragrafo 7 del Protocollo specifica, con riferimento al menzionato paragrafo 3 dell'articolo 21, che per redditi non assoggettati ad imposta si intendono i redditi che beneficiano di un'esenzione di imposta.

Articolo 22

Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale (articolo 165, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nella formulazione italiana, lo specifico riferimento all'applicabilità della legge domestica per la concessione del credito d'imposta è stato effettuato anche al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, nonché di ulteriori cespiti reddituali provenienti dall'estero e non soggetti alle norme tributarie ordinarie, per i quali non è previsto il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui tali redditi siano sottoposti in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su base opzionale del contribuente.

Da parte uruguaiana, similmente è stato incluso nella Convenzione il metodo dell'imputazione ordinaria.

Articolo 23

L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in conformità al modello di Convenzione dell'OCSE.

Articolo 24

L'articolo 24 prevede il meccanismo della procedura amichevole quale strumento per dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo della Convenzione. Tale disposizione è coerente con le indicazioni contenute nel modello di Convenzione dell'OCSE. L'approccio per l'accesso alle procedure amichevoli è il medesimo sia per l'Italia che per l'Uruguay, e di conseguenza è stato chiarito, al paragrafo 8 del Protocollo, che si segue un procedimento di notifica all'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di un eventuale diniego di apertura di una procedura amichevole.

La disposizione contiene inoltre una clausola che consente di attivare una procedura arbitrale in caso di mancata conclusione positiva di una procedura amichevole per disaccordo tra le autorità competenti, previa richiesta del contribuente interessato e sempre che entrambe le autorità competenti concordino.

Articolo 25

L'articolo 25 contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni fiscali. Tale disposizione è conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE, e prevedendo pertanto anche il superamento del « *domestic tax interest* » (paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5).

Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.

Articolo 26

L'articolo 26, conforme al corrispondente articolo 28 del modello di Convenzione dell'OCSE, regola i rapporti con altre fonti del diritto, al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

Articolo 27

L'articolo 27 corrisponde alla prassi italiana e disciplina l'applicazione delle ritenute ridotte previste dalla Convenzione, attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le minori ritenute convenzionali.

Si tratta di una disposizione di tipo procedurale, alternativa all'applicazione diretta delle ritenute convenzionali, che si colloca al di fuori del contesto delle procedure amichevoli. Infatti nel caso in cui, ad esito di una procedura amichevole, le Parti siano tenute ad erogare un rimborso, la relativa obbligazione sussiste anche quando siano decorsi i termini temporali di cui alle norme domestiche. Al contrario, nel caso di una richiesta di rimborso avanzata ai sensi dell'articolo 27 per mancata applicazione diretta della Convenzione da parte del sostituto d'imposta, si applicano le norme e le procedure domestiche, posto naturalmente che il percettore del reddito abbia diritto al beneficio convenzionale.

Articolo 28

L'articolo 28 disciplina il diritto di accesso alla Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS, nonché delle analoghe normative europee, è stato accolto il cosiddetto *Principal Purpose Test* (PPT), indicato dal rapporto sull'azione 6 del progetto BEPS tra le misure rispondenti ad un criterio minimo. Tale disposizione è conforme alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare

l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici convenzionali.

Su richiesta della controparte è stata altresì inclusa, al paragrafo 2, lettera (a), un'ulteriore clausola, sempre elaborata nel contesto del progetto BEPS, specificamente indirizzata al contrasto dei vantaggi fiscali realizzati attraverso le « triangolazioni » che utilizzano stabili organizzazioni localizzate in Paesi terzi a bassa fiscalità per talune categorie di redditi.

La disposizione prevede, in sostanza, l'applicazione della legge domestica dello Stato della fonte laddove lo Stato di residenza di un'impresa consideri i redditi provenienti dallo Stato della fonte come attribuibili ad una stabile organizzazione situata in un Paese terzo e gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione siano esenti da imposizione nello Stato di residenza dell'impresa. In tal caso, i benefici della Convenzione non si applicano se gli elementi di redditi sono stati assoggettati nel Paese terzo ad un'imposta inferiore al 60 per cento dell'imposta che sarebbe applicata se la stabile organizzazione fosse stata situata nel primo Stato (lo Stato di residenza dell'impresa).

È prevista, alla lettera (b), un'esimente dall'applicazione del descritto meccanismo anti-abuso, nel caso in cui presso la stabile

organizzazione vi sia la conduzione di un'attività di impresa sostanziale (*active business test*).

In base alla successiva lettera (c), l'autorità competente dello Stato della fonte ha comunque la facoltà di valutare il caso concreto e stabilire il carattere non elusivo delle operazioni cui la clausola stessa è riferita. È prevista inoltre una consultazione fra le autorità competenti dei due Stati contraenti al fine della concessione o del diniego del beneficio convenzionale.

Articolo 29

In base all'articolo 29, secondo le formule tradizionalmente in uso, la Convenzione entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica e avrà effetto, sia per le ritenute alla fonte sia per le altre imposte, dal 1° gennaio dell'anno fiscale successivo a quello in cui è intervenuta la ratifica.

Articolo 30

L'articolo 30 disciplina le modalità della denuncia della Convenzione.

La Convenzione è integrata da un Protocollo i cui contenuti sono stati precedentemente illustrati nella presente relazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. PREMESSA

In relazione dell'iter di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, si formulano le osservazioni di seguito riportate in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni della Convenzione.

Le valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CUD per gli anni di imposta 2016 e 2017.

* * *

2. Utili delle imprese (art. 7)

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l'impresa medesima svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in questa ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

La disposizione contenuta nell'art. 7 assume un connotato residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 4 della medesima norma, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi ultimi.

La norma convenzionale sancisce il principio – codificato anche nel nostro ordinamento all'art. 23, comma 1 lett. e), TUIR - per il quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano



prodotti nel territorio dello Stato i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni.

La disposizione non determina alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

* * *

3. Navigazione marittima ed aerea internazionale (art. 8)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, si ritiene che debba intendersi che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea siano tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Si ritiene applicabile anche alle imprese di navigazione marittima ed aerea il principio di tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante stabile organizzazione, pertanto la norma convenzionale non determina una diminuzione di gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

* * *

4. Imprese associate (art. 9)

Lo schema dell'art. 9 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese associate, detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter company*.

Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, di cui all'art. 110 del Testo Unico delle



imposte sui redditi (DPR 917/1986) e all'art. 31-quater del DPR 600/1973, in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi dell'art. 24 della Convenzione in esame (*procedura amichevole*).

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

* * *

5. Dividendi (Art. 10)

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Uruguay l'art. 10 introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 15%, che si attesta invece al 5% nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 10% del capitale della società erogante. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770 anno di imposta 2017, sono emerse somme riferite alla corresponsione di utili per circa 73.000 euro, su cui sono state calcolate imposte utilizzando l'aliquota del 26%. Tale importo risulta omogeneo anche rispetto ai dati dichiarati per l'anno di imposta precedente. Non potendo, in base alle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione, distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 10 della Convenzione, si è provveduto a determinare in via prudenziale l'imposta che risulterebbe dall'applicazione dell'aliquota del 5%. Il risultato evidenzia una perdita di gettito di circa 15.000 euro.

Inoltre, appare opportuno segnalare che un parziale e teorico recupero di gettito



potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta vantato da società od enti italiani in caso di riduzione dalla ritenuta alla fonte operata dall'autorità fiscale uruguaiana (ai sensi dell'art. 165 TUIR). In effetti, a fronte della riduzione della ritenuta sui flussi (rectius utili distribuiti) in uscita verso soggetti fiscalmente residenti in Uruguay, sussiste un minor credito per imposte pagate in tale Paese (e, quindi, un recupero di gettito) chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Incidenza sul gettito	Perdita di gettito di 15.000 euro
------------------------------	--

* * *

6. Interessi (art. 11)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina dettata dalla Convenzione prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli stessi.

Non si avrà imposizione concorrente, qualora il beneficiario effettivo sia uno Stato, una sua suddivisione politica o la Banca centrale di detto Stato, una istituzione finanziaria pubblica, ovvero gli interessi siano pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore ai tre anni per il finanziamento di progetti di investimento ovvero siano pagati dallo Stato dal quale gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica, ente locale o organismo statutario, oppure siano pagati in relazione ad un prestito o un credito effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o da una sua



suddivisione politica, ente locale o agenzia di finanziamento all'esportazione.

Tali previsioni, come recita il comma 5 dell'articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Per la stima di eventuali effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati esaminati gli ultimi dati disponibili rilevabili nei Modelli 770, anni di imposta 2017 e 2016, quadri SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati.

Dall'osservazione di tali dati non sono emersi importi assoggettati a ritenute, di conseguenza non si hanno da segnalare effetti sul gettito relativi l'entrata in vigore della Convenzione.

Analogamente a quanto rilevato per i dividendi, si evidenzia un teorico recupero di gettito che potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta vantato da residenti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata in Uruguay. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
------------------------------	--------------------------------------

* * *

7. *Canoni (art.12)*

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e



concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario.

La ritenuta applicabile sui suddetti compensi erogati a non residenti, secondo la vigente normativa, è pari al 30 per cento sulla parte imponibile data dall'ammontare lordo al netto dell'eventuale abbattimento forfetario di cui all'art. 54, comma ottavo del TUIR. Tale disciplina tributaria trova fondamento nell'art. 53, secondo comma, lett. b) TUIR e nell'art. 25 del DPR n. 600 del 1973.

La Convenzione tra Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione concorrente ad una aliquota non superiore al 10% dell'ammontare lordo dei canoni.

Dall'analisi relativa agli anni di imposta 2016 e 2017, emergono importi di ritenute riferite a royalties percepite da residenti in Uruguay e compensi per uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche di modesta entità: si stima una perdita di gettito nell'ordine di poche migliaia di euro. Di converso, si avrebbe una riduzione del credito di imposta vantato per canoni percepiti da residenti italiani (che sconterebbero in Uruguay la nuova aliquota di ritenuta).

Analogamente a quanto rilevato per gli interessi e i dividendi, e parimenti per ogni altra tipologia di reddito afferente a residenti italiani che scontasse una minor ritenuta in Uruguay, si evidenzia un teorico recupero di gettito che potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta vantato da residenti italiani per effetto della riduzione della ritenuta alla fonte. Tuttavia, adottando un criterio prudenziale, non si procede alla quantificazione dell'eventuale recupero di gettito.

Incidenza sul gettito	Perdita di gettito di 5.000 euro
------------------------------	---

* * *

8. Utili di capitale (art.13)



La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili (art.6) situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni e partecipazioni, come quelle in trust o partnership;
- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto verificando se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o esenzione previste dall'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR ovvero dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461/97. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta ad imposizione in Italia, si deve quindi verificare se la Convenzione escluda la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.

Ciò premesso, dall'esame delle singole previsioni dell'art. 13 sopra elencate, emerge il quadro di riferimento di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato.

Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili uruguaiani posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 22 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Uruguay.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in



via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni su esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.

Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati (paragrafo 7), è introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante.

L'analisi è stata effettuata sui dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770 per gli anni di imposta 2016 e 2017, relativi all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, il quadro SO individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR. Sono, invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Non sono stati evidenziati importi significativi relativamente alle operazioni poste in essere negli anni di riferimento.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
------------------------------	--------------------------------------

* * *

9. Professioni indipendenti (art. 14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma — in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del



requisito dell'indipendenza — consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

L'esame delle dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2017 indica per tali redditi un ammontare complessivo pari a circa 280.000 euro e corrispondenti ritenute per un importo di circa 84.000 euro. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ipotizza prudenzialmente che la metà degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente perdita di gettito pari a circa 42.000 euro.

Incidenza sul gettito	Perdita di gettito di 42.000 euro
------------------------------	--

* * *

10. Lavoro subordinato (art. 15)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la prestazione. Il secondo paragrafo introduce una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:



- permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

- pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

- onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si rilevano variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

* * *

11. Compensi degli amministratori (art. 16)

Per quanto concerne i compensi agli amministratori il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante.

Di conseguenza, nel caso di amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Uruguay, il reddito sarà imponibile in Uruguay. Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di tali soggetti nel nostro Paese e all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le relative attività svolte in Italia.



Pertanto si ritiene non si verificherà alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

* * *

12. Artisti e sportivi (art. 17)

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Uruguay.

Dai dati disponibili non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Uruguay e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani.

Pertanto si ritiene non si verificherà alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

* * *

13. Altri redditi (art. 21)

Tale norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in



funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato detto reddito.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati disponibili per l'anno d'imposta 2017 evidenziano redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale ed ulteriori importi relativi a redditi non classificabili nei precedenti articoli della Convenzione.

Tali redditi nell'ordine di 16.000 euro vengono disciplinati dal presente articolo come altri redditi con conseguenti ritenute pari a circa 5.000 euro.

Pertanto si considera una perdita gettito di tale importo.

Incidenza sul gettito	Perdita di gettito di 5.000 euro
------------------------------	---

* * *

14. Procedura Amichevole (art.24)

In relazione agli oneri derivanti dal ricorso all'arbitrato previsto dall'art. 24, comma 5, non si ascrivono effetti finanziari.

Infatti la Convenzione prevede in via prioritaria che la risoluzione delle controversie avvenga tramite procedura amichevole.

Il ricorso all'arbitrato è meramente eventuale e facoltativo, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 24, comma 5.

Pertanto si ritiene che nell'ipotesi remota di ricorso all'arbitrato si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* * *

15. Scambio di informazioni (art.25)



Lo scambio di informazioni non comporterà maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si svolgerà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore ed effetti sul gettito

Nell'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati avvenga nel corso del 2019, gli effetti di cassa per l'erario, **a partire dal 2020**, sono valutati in una **perdita di gettito di euro 67.000 in ragione d'anno**.

Effetti sul gettito	
art. 10 – Modifica tassazione dividendi	-15.000
art. 12 - Modifica aliquota ritenuta canoni	-5.000
art. 14 - Modifica tassazione professioni indipendenti	-42.000
art. 21 - Modifica tassazione altri redditi	-5.000
Totale	-67.000

importi in euro

La verifica della presente relazione tecnica effettuata al periodo per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 14 dicembre 2017, n. 190 ha avuto esito:

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

25 GIU. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

Dejia Martello



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La Convenzione per eliminare le doppie imposizioni stipulata con l'Uruguay disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti dei due Paesi, mirando all'eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Uruguay, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, che già si sono dotati di analogo strumento giuridico.

La Convenzione include gli elementi obbligatori (cosiddetti *minimum standard*) e talune ulteriori raccomandazioni del progetto OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017.

Segnatamente in materia di contrasto dell'abuso del diritto, la presente Convenzione contiene, all'articolo 28, disposizioni che disciplinano l'accesso ai benefici convenzionali.

Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 25 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti parametri elaborati dall'OCSE in materia di contrasto dell'evasione fiscale transnazionale, rappresentando, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi.

Tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'amministrazione finanziaria italiana.

Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alla disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale di cui si riferisce riguarda, come indicato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società, di cui al titolo II del medesimo testo unico, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e l'imposta

regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che consente di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti nei predetti articoli della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le regioni italiane, comprese quelle a statuto speciale, non hanno competenza per stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La Convenzione in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

In base ai principi costituzionali richiamati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore

della Convenzione in esame è pertanto necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Uruguay.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La Convenzione si ispira in linea di massima al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato nell'ambito dell'OCSE, integrato con l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione dell'ONU, richieste dalla controparte. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Inoltre, il predetto modello costituisce lo schema di riferimento per la generalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre coerente con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa e lotta ai fenomeni di BEPS.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Nella stipulazione di accordi contro le doppie imposizioni, gli Stati membri dell'Unione europea, compresa l'Italia, si ispirano per lo più al modello di Convenzione per evitare le doppie imposizioni predisposto dall'OCSE.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello dell'OCSE.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 della parte I.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste disposizioni del tipo indicato.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non previsti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica per la valutazione degli effetti sul gettito.

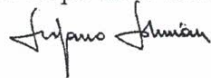
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 6.06.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

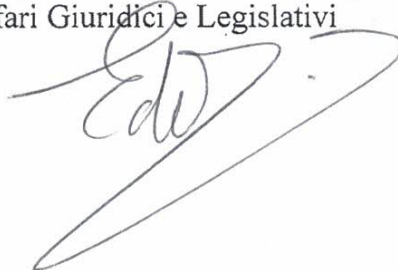


VISTO

Roma,

17 GIU. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

La Repubblica Italiana e
la Repubblica Orientale dell'Uruguay,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società; e
 - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;
- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) in Uruguay:

- (i) l'imposta sui redditi delle attività economiche (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas -IRAE-);
 - (ii) l'imposta sui redditi delle persone fisiche (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas -IRPF-);
 - (iii) l'imposta sui redditi dei non residenti (Impuesto a las Rentas de los No Residentes -IRNR-); e
 - (iv) l'imposta per l'assistenza alla sicurezza sociale (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social -IASS-)
- (qui di seguito indicate quali "imposta uruguaiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- b) il termine "Uruguay" designa il territorio della Repubblica Orientale dell'Uruguay e, ove usato in senso geografico, designa il territorio sul quale si applica la legislazione fiscale, compresi lo spazio aereo e le zone marittime, su cui l'Uruguay esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione, in conformità con il diritto internazionale e la legislazione nazionale;
- c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o l'Uruguay;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;
- h) l'espressione "autorità competente" designa:

- (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati;
 - (ii) in Uruguay, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- i) il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa:
- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato contraente; e
 - (ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in detto Stato contraente.
- (j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:
- (i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o
 - (ii) che è stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della presente Convenzione, con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 5**STABILE ORGANIZZAZIONE**

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio; e
 - f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo allo sfruttamento di risorse naturali.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche:
 - a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi;
 - b) la prestazione di servizi da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività;

- f) una sede fissa di affari è utilizzata per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),

a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in altra sede nello stesso Stato contraente e

- a) detta sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o svolge abitualmente il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono

- a) in nome dell'impresa, o
- b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
- c) per la prestazione di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato contraente in qualità di agente indipendente e agisce

per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Ai fini del presente Articolo, una persona o un'impresa è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa o nelle due imprese.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Qualora la proprietà di azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un *trust* conferisca al titolare di tali azioni o diritti il diritto al godimento di beni immobili detenuti dalla società o *trust*, i redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di tale diritto di godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui i beni immobili sono situati.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa.
3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, detto altro Stato, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8**NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE**

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato — e di conseguenza assoggetta a tassazione — gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, tale altro Stato effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una *partnership*) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il soggetto che percepisce gli interessi ne è il beneficiario effettivo e:
 - a) è lo Stato, una sua suddivisione politica o ente locale, o la Banca Centrale;
 - b) è una istituzione finanziaria pubblica costituita in conformità alla legislazione dello Stato contraente;
 - c) gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento;
 - d) gli interessi sono pagati dallo Stato dal quale gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica, ente locale o organismo statutario; o
 - e) gli interessi sono pagati in relazione ad un prestito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o da una sua suddivisione politica, ente locale o agenzia di finanziamento all'esportazione.
4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base

fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i canoni provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una *partnership* o in un *trust*, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un *trust*, che conferiscono al titolare di tali azioni o diritti di partecipazione il godimento di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un *trust*, diversi da quelli menzionati nei paragrafi 4 e 5, sono imponibili nello Stato contraente di cui la società o il *trust* è residente soltanto se l'alienante, in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono l'alienazione, ha posseduto il 50 per cento o più del capitale sociale della società o del *trust*. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare degli utili. Il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione o dallo scambio di azioni nell'ambito di una riorganizzazione societaria, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga.
7. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

- a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
- b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato contraente, e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta come membro effettivo dell'equipaggio a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolta a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
4. I pagamenti effettuati in uno Stato contraente in virtù di un'attività dipendente quali indennità di fine rapporto relative a tale attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Articolo 16**COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17**ARTISTI E SPORTIVI**

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Articolo 19**FUNZIONI PUBBLICHE**

1.
 - a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
 - b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
 - a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
 - b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato contraente.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, e provenienti dall'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato qualora tali elementi di reddito non siano assoggettati ad imposizione nel primo Stato.

CAPITOLO IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Uruguay, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

L'Italia ammette in detrazione dall'imposta così calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Uruguay, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell'Italia sono esenti da imposta in Italia, l'Italia può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

2. Per quanto concerne l'Uruguay, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

a) i residenti in Uruguay che ricavano redditi che, in conformità con la legislazione italiana e con le disposizioni della presente Convenzione, sono stati assoggettati ad imposizione in Italia, possono scomputare l'imposta ivi pagata dalle imposte dovute in Uruguay in relazione ai medesimi redditi, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione uruguaiana. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito uruguaiana, calcolata prima della detrazione;

b) Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell'Uruguay sono esenti da imposta in Uruguay, l'Uruguay può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

CAPITOLO V**DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Articolo 23****NON DISCRIMINAZIONE**

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato contraente.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato contraente.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Quando,

- a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per quella persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e
- b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso può essere sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e se le autorità competenti degli Stati contraenti così convengono. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A

meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3,

ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26**MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27**RIMBORSI**

Fatta salva l'applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le imposte rimosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna, su richiesta del contribuente che è un residente dell'altro Stato contraente e ha diritto a tali benefici, nella misura in cui il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 28

DIRITTO AI BENEFICI

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. (a) Quando:

- i) un'impresa di uno Stato contraente deriva redditi dall'altro Stato contraente, e il primo Stato contraente considera tali redditi attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in un terzo Stato; e
- ii) gli utili attribuibili a detta stabile organizzazione sono esenti da imposizione nel primo Stato contraente,

i benefici previsti dalla Convenzione non si applicano agli elementi di reddito assoggettati nel terzo Stato ad una imposta inferiore al 60 per cento dell'imposta che sarebbe applicata nel primo Stato contraente su tale elemento di reddito se detta stabile organizzazione fosse situata nel primo Stato contraente. In tal caso, i redditi ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono imponibili in conformità con la legislazione interna dell'altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della Convenzione.

(b) La lettera (a) non si applica qualora i redditi ivi indicati, derivati dall'altro Stato contraente, siano correlati o accessori rispetto all'esercizio attivo di un'attività economica svolta mediante la stabile organizzazione (diversa dalle attività di effettuazione, gestione o *holding* di investimenti per conto dell'impresa stessa, salvo che tali attività siano quelle bancarie, assicurative o di gestione di valori mobiliari svolte rispettivamente da una banca, una impresa di assicurazione o un intermediario in valori mobiliari):

(c) Qualora i benefici previsti dalla Convenzione siano negati, ai sensi della lettera (a), in relazione ad un elemento di reddito derivato da un residente di uno Stato contraente, l'autorità competente dell'altro Stato contraente può ciononostante accordare tali benefici, in relazione a detto elemento di reddito, previa richiesta di tale residente, se determina che la concessione di tali benefici sia giustificata in

considerazione delle motivazioni in base alle quali tale residente non rientrava nelle condizioni di cui alle lettere (a) e (b). L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata presentata una richiesta ai sensi del periodo precedente da parte di un residente dell'altro Stato contraente, si consulta con l'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di accogliere o rigettare la richiesta.

CAPITOLO VI**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 29****ENTRATA IN VIGORE**

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche.
2. Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e
 - b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 30**DENUNCIA**

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, attraverso i canali diplomatici, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In tale caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto:

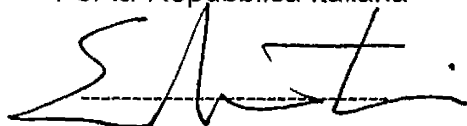
- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

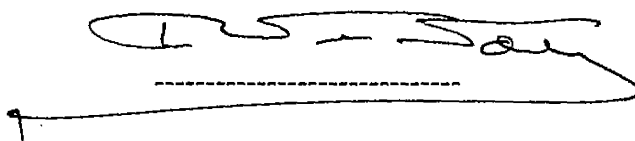
Montevideo, 1° marzo 2019

Fatta a, il, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay



PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

All'atto della firma della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(j):

Ai fini della Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica:

- a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP*;
- b) nel caso dell'Uruguay, il *Banco de Previsión Social*, i fondi pensione (*Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional - AFAP*) e gli enti assicurativi disciplinati dalla Legge 16.713, e gli altri enti previdenziali disciplinati dalla legislazione uruguayana.

2. Con riferimento all'Articolo 8:

Ai fini del presente Articolo, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:

- a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e
- b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci,

se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio, a seconda dei casi, sono accessori rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.

3. Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3:

Le espressioni "istituzione finanziaria pubblica", "organismo statutario" e "agenzia di finanziamento all'esportazione" comprendono:

- a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE e la Società italiana per le imprese all'estero - Simest;

- b) in Uruguay, il Banco de la República Oriental del Uruguay, il Banco Hipotecario del Uruguay e la Corporación Nacional para el Desarrollo.

4. Con riferimento all'Articolo 13, paragrafo 6:

Quando l'utile è definito quale percentuale del prezzo di vendita delle azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un *trust*, tale percentuale non può eccedere il 20 per cento del prezzo di vendita.

5. Con riferimento all'Articolo 16:

L'espressione "consiglio di amministrazione o di sorveglianza" indica:

- a) nel caso dell'Italia, gli organi collegiali di sorveglianza disciplinati dal Codice Civile, Titolo V, Capo V;
- b) nel caso dell'Uruguay, gli organi disciplinati dalla Legge 16.060, articolo 397.

6. Con riferimento all'Articolo 18:

- a) L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti, nonché i pagamenti di un fondo pensione o piano pensionistico cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.
- b) Qualora le pensioni e altre remunerazioni analoghe siano esenti da imposte in uno Stato contraente, e dette pensioni non siano tassate nell'altro Stato contraente in conformità alla legislazione ivi vigente, tali pensioni sono imponibili nel primo Stato all'aliquota prevista dalla propria legislazione interna.

7. Con riferimento all'Articolo 21, paragrafo 3:

Resta inteso che gli elementi di reddito si considerano non assoggettati ad imposizione in uno Stato contraente quando essi ivi beneficino di una esenzione d'imposta.

8. Con riferimento all'Articolo 24, paragrafo 1, primo periodo:

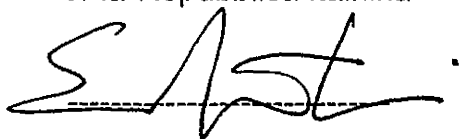
L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stato sottoposto il caso di procedura amichevole effettua tempestivamente una procedura di notifica con l'autorità competente dell'altro Stato contraente per i casi in cui detta autorità competente non consideri fondato il reclamo del contribuente.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

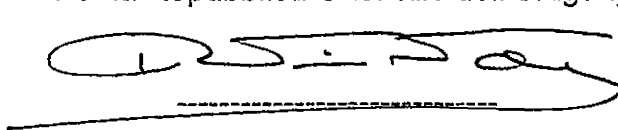
Montevideo, 1° marzo 2019

Fatto a, il, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay



C O N V E N T I O N
B E T W E E N
T H E I T A L I A N R E P U B L I C A N D
T H E O R I E N T A L R E P U B L I C O F U R U G U A Y
F O R T H E E L I M I N A T I O N O F D O U B L E T A X A T I O N
W I T H R E S P E C T T O T A X E S O N I N C O M E A N D T H E P R E V E N T I O N O F T A X
E V A S I O N A N D A V O I D A N C E

The Italian Republic and
the Oriental Republic of Uruguay,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States)

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
 - a) in Italy:
 - (i) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - (ii) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società); and
 - (iii) the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);whether or not they are collected by withholding at source
(hereinafter referred to as "Italian Tax").
 - b) in Uruguay:
 - (i) the tax on business income (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas -IRAE-);
 - (ii) the personal income tax (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas -IRPF-);
 - (iii) the non-residents income tax (Impuesto a las Rentas de los No Residentes -IRNR-); and
 - (iv) the tax for social security assistance (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social -IASS-)(hereinafter referred to as "Uruguayan tax ").
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- b) the term "Uruguay" means the territory of the Oriental Republic of Uruguay, and when used in a geographical sense means the territory on which the tax laws are applied, including the airspace, the maritime areas, under Uruguayan sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law and national law;
- c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Uruguay or Italy, as the context requires;
- d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft, except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
- h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance or its authorised representatives;
 - (ii) in the case of Uruguay, the Ministry of Economy and Finance or its authorized representative;

- i) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
 - (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;
 - j) the term "recognised pension fund" of a State means an entity or arrangement established in that State that is treated as a separate person under the taxation laws of that State and:
 - (i) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that State or one of its political subdivisions or local authority; or
 - (ii) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision (i).
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognized pension fund of that State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop; and
 - f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. The term "permanent establishment" likewise includes:
 - a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six months;
 - b) the furnishing of services by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e),

provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

- a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or
- b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are

- a) in the name of the enterprise, or
- b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or
- c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8. For the purposes of this Article, a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises.

CHAPTER III**TAXATION OF INCOME****Article 6****INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY**

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company or trust, entitles the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property held by the company or trust, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.
5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9**ASSOCIATED ENTERPRISES****1. Where**

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;
- b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if the recipient is the beneficial owner of the interest and:

- (a) is the State, a political subdivision or local authority thereof, or the Central Bank;
- (b) is a public financial institution established in accordance with the laws of the Contracting State;
- (c) is paid to a financial institution on a loan of at least three years for the financing of investment projects;
- (d) is paid by the State in which the interest arises or by a political subdivision, a local authority or statutory body thereof; or
- (e) is paid in respect of a loan, debt-claim or credit that is owed to, or made, provided, guaranteed or insured by, that State or a political subdivision, local authority or export financing agency thereof.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with

such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, royalties arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State.

5. Gains from the alienation of shares or other corporate rights in a company or trust, which entitles the owner of such shares or interests to the enjoyment of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State.

6. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other corporate rights in a company or trust, other than those referred to in paragraphs 4 and 5, shall be taxable in the Contracting State of which the company or trust is a resident only if the alienator, at any time during the 365 days preceding the alienation, owned at least 50 per cent of the capital stock of the company or trust. However, the tax so charged shall not exceed 12 per cent of the amount of the gains. This paragraph does not apply to gains derived from the alienation or exchange of shares in the framework of a reorganization of a company, a merger, a division or a similar operation.

7. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in the preceding paragraphs, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14**INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State, and
 - c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.
4. Payments arising in a Contracting State by virtue of an employment as severance payment related to that employment shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16**DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of the administrative or supervisory council, of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17**ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

Article 18**PENSIONS**

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19**GOVERNMENT SERVICE**

1.
 - a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
 - b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2.
 - a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
 - b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20**STUDENTS**

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments arise from sources outside that Contracting State.

2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 21**OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State if such items of income are not subjected to tax in the first-mentioned State.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the case of Italy, double taxation shall be eliminated as follows:

residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Uruguay, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

Subject to the applicable provisions of the Italian law, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Uruguay but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.

Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of Italy is exempt from tax in Italy, Italy may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2. In the case of Uruguay, double taxation shall be eliminated as follows:

- a) Residents in Uruguay, deriving income which has, in accordance with Italian law and under the provisions of this Convention, been subject to taxation in Italy, may credit the tax so paid against any Uruguayan tax payable in respect of the same income, subject to the applicable provisions of the law of Uruguay. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Uruguayan tax on income, as computed before the deduction is given;

- b) Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of Uruguay is exempt from tax in Uruguay, Uruguay may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 24**MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. Where,

- a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and
- b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case may be submitted to arbitration if the person so requests and the competent authorities of the Contracting States so agree. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States

and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27**REFUNDS**

Except when the benefits of this Convention apply directly, taxes withheld at the source in a Contracting State shall be refunded according to the domestic legislation and procedures, at the request of the taxpayer which is a resident of the other Contracting State and is entitled to such benefits, to the extent that the right to levy the taxes is limited by the provisions of this Convention.

Article 28

ENTITLEMENT TO BENEFITS

1. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

2. (a) Where:

- i) an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the first-mentioned Contracting State treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction; and
- ii) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned Contracting State,

the benefits of the Convention shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned Contracting State on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned Contracting State. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other Contracting State, notwithstanding any other provisions of the Convention.

(b) Subparagraph (a) shall not apply if the income derived from the other Contracting State described in subparagraph (a) is derived in connection with or is incidental to the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise's own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).

(c) If benefits under the Convention are denied pursuant to subparagraph (a) with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of subparagraphs (a) and

- (b). The competent authority of the Contracting State to which a request has been made under the preceding sentence by a resident of the other Contracting State shall consult with the competent authority of that other Contracting State before either granting or denying the request.

CHAPTER VI**FINAL PROVISIONS****Article 29****ENTRY INTO FORCE**

1. Each of the Contracting States shall notify the other, through diplomatic channels, the completion of the domestic procedures required by law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications.
2. The provisions of this Convention shall have effect:
 - a) in respect of taxes withheld at source, for amounts credited or paid on or after the first day of January of the first calendar year following that in which this Convention enters into force; and
 - b) in respect of other taxes, for the taxable periods beginning on or after the first day of January of the first calendar year next following that in which this Convention enters into force.

Article 30**TERMINATION**

1. This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force.

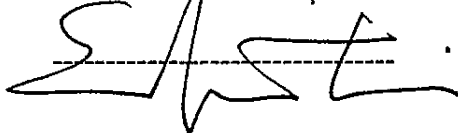
2. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, for amounts credited or paid on or after the first day of January of the first calendar year following that in which the notice of termination is given; and
- b) in respect of other taxes, for the taxable periods beginning on or after the first day of January of the first calendar year following that in which the notice of termination is given.

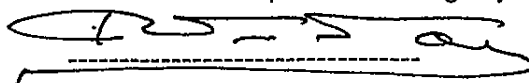
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

Montevideo
Done at on *March 1st* 2019, in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Italian Republic



For the Oriental Republic of Uruguay



**PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY FOR THE ELIMINATION
OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND
THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE**

On signing the Convention between the Italian Republic and the Oriental Republic of Uruguay for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the Contracting States have agreed on the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

1. In relation to Article 3, paragraph 1 j):

For the purposes of the Convention, the term "recognized pension fund" means:

- a) in the case of Italy, a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP*;
- b) in the case of Uruguay, is the Banco de Previsión Social, the pension funds (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional - AFAP) and the insurance entities, regulated by Law 16.713 and other social security entities regulated by Uruguayan laws.

2. In relation to Article 8:

For the purposes of this Article, profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic include:

- a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and
- b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment from the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise;

where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

3. In relation to Article 11, paragraph 3:

The terms "public financial institution", "statutory body" and "export financing agency" include:

- a) in Italy, Cassa Depositi e Prestiti - CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE and Società italiana per le imprese all'estero - Simest;

- b) in Uruguay, Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Hipotecario del Uruguay and Corporación Nacional para el Desarrollo.

4. In relation to Article 13, paragraph 6:

When the gain is defined as a percentage of the selling price of the shares or other corporate rights in a company or trust, such percentage shall not exceed 20 per cent of the selling price.

5. In relation to Article 16:

The terms "administrative or supervisory council" mean:

- a) in the case of Italy, the collegial supervisory bodies regulated by the Codice Civile, Titolo V, Capo V;
- b) in the case of Uruguay, the bodies regulated by Law 16.060, article 397.

6. In relation to Article 18:

- a) The term "pensions and other similar remuneration" means pensions derived from payments in consideration of past employment and remunerations that are paid with respect to previous independent personal services, as well as payments out of a pension fund or a pension scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such fund or scheme is regulated in accordance with the laws of that Contracting State and recognized as such for tax purposes.
- b) When pensions and other similar remuneration are exempted from tax in a Contracting State, and these pensions according to the law in force in the other Contracting State are not taxed in that other Contracting State, the first mentioned State may tax such pensions at the statutory rate provided for in its domestic law.

7. In relation to Article 21, paragraph 3:

It is understood that items of income are not subjected to tax in a Contracting State when they benefit from an exemption from tax therein.

8. In relation to Article 24, paragraph 1, first sentence:

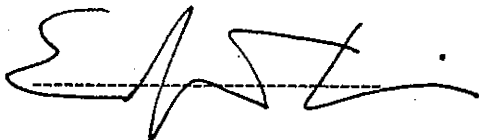
The competent authority of the Contracting State to whom the case has been presented will promptly implement a notification process with the competent authority of the other Contracting State for cases in which the competent

authority to which the mutual agreement procedure case has been presented does not consider the taxpayer's objection to be justified.

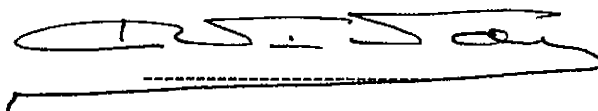
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol.

Montevideo
Done at on *March 1st 2019*, in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Italian Republic



For the Oriental Republic of Uruguay



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0073430